

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01708/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2025, proposto da Sandra Patti, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Angela Mai, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Guidarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore, 47;

per l'annullamento

- del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella

- scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
 - della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
 - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
 - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale de qua, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo;
 - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023", per la classe AB24, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente nel ricorso, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni decisione collegiale;

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la

pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti per la classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna;
- e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al Ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori

sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l’USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell’USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall’USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi 2 giorni;

P.Q.M.

Autorizza, ai sensi dell’articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 3 dicembre 2025.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO